

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERUTTI, BREDÀ, OLIVO, SALVATORE LAURICELLA,
SOLLAZZO, TRAPPOLI, MARTE FERRARI, ROTIROTI,
MUNDO, LABRIOLA, STORNELLO, BORSANO, TEMPE-
STINI, FRANCESCO COLUCCI, MACCHERONI, POTÌ,
REZZULLI, ALBERINI, BARBALACE, LA GLORIA**

Istituzione del Corpo di polizia ambientale

Presentata il 13 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge si propone di operare la riforma del Corpo forestale dello Stato, mutandone anche il nome in « Corpo di polizia ambientale » (CPA). Da anni tale riforma, dopo quella della polizia di Stato e della polizia penitenziaria, viene sollecitata con forza; essa, per altro, non può prescindere dal confronto con le nuove realtà politico-istituzionali quali l'attuazione dell'istituto regionale, l'istituzione del Ministero dell'ambiente e, soprattutto la riforma della polizia, che vede il Corpo forestale dello Stato inserito a pieno titolo ed a buon diritto tra le forze di polizia dello Stato.

Queste nuove realtà politiche ed istituzionali ed il particolare momento che la nostra società sta vivendo, momento nel

quale la tutela delle risorse naturali rappresenta senza dubbio un problema prioritario, hanno sollecitato il legislatore a fare sempre più riferimento operativo proprio al Corpo forestale dello Stato, attribuendogli nuovi e più attuali compiti. Così anche dopo l'attuazione dell'istituto regionale numerose sono le leggi che confermano questa scelta politica di responsabilizzare sempre più il Corpo in materia di difesa e tutela dell'ambiente.

Si constata quindi l'importanza dei compiti via via affidati al Corpo forestale dello Stato nel settore della difesa dell'ambiente sino a giungere alla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente che ha voluto affidare al Corpo lo specifico ed ambizioso compito della difesa del patrimonio naturalistico nazionale (articolo 8,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349) ed alla recente legge-quadro sulle aree protette che gli ha affidato, in via esclusiva, la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale ed, in via preferenziale, la sorveglianza delle aree protette regionali (articoli 21 e 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Oggi quindi una ristrutturazione ed un potenziamento del Corpo, alla luce delle nuove realtà e competenze, si impongono per rendere sempre più valido l'apporto dei Forestali alla battaglia ecologica.

In questo quadro, la presente proposta di legge tende a raggiungere i seguenti obiettivi:

1) fornire al Ministero dell'ambiente una forza operativa, basata su una struttura capillarmente diffusa sul territorio, che gli consenta di svolgere il monitoraggio completo e immediato dello stato del territorio e dell'ambiente naturale;

2) valorizzare, nell'attuale Corpo forestale, la piena funzionalità operativa e tecnica nel settore della protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale;

3) organizzare il Corpo riformato sulla base dei principi ispiratori della riforma della Polizia di Stato;

4) razionalizzare l'impiego del personale recuperandolo interamente ai compiti di vigilanza e di tutela forestale e ambientale, istituendo a lato ruoli di supporto con le professionalità tecniche, amministrative e scientifiche.

La proposta si articola nei seguenti punti:

a) la denominazione, con cui si vogliono rendere immediatamente chiare la natura e le finalità istitutive del Corpo;

b) i compiti, di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità;

c) la dipendenza dal Ministro dell'ambiente;

d) i rapporti con le regioni;

e) l'ordinamento del personale con funzioni di polizia, costituito da un unico ruolo suddiviso gerarchicamente;

f) l'istituzione del servizio autonomo centrale ambientale costituito da personale dei ruoli tecnici, amministrativi, professionali e tecnico-professionali attualmente di supporto al Corpo forestale;

g) l'istituzione di un ispettorato generale a livello centrale, di compartimenti e di distretti;

h) l'istituzione di un istituto superiore a livello post-universitario per la formazione e l'aggiornamento dei quadri direttivi e dirigenti (ufficiali); la razionalizzazione ed il coordinamento dell'istituto per la formazione e l'aggiornamento degli ispettori e dei sovrintendenti e la scuola allievi guardie e la previsione che alla loro organizzazione e gestione partecipino le rappresentanze sindacali;

i) il capo del Corpo e il capo in seconda;

l) le modalità e i requisiti di accesso;

m) i diritti sindacali e il comportamento politico;

n) il regolamento organico e di servizio;

o) l'istituzione dell'ente di assistenza;

p) l'istituzione del servizio di leva nel Corpo;

q) il trattamento economico;

r) le norme transitorie.

In conclusione, si auspica che il Parlamento voglia in termini rapidi procedere al varo di una riforma tanto attesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Mutamento di denominazione).

1. Il Corpo forestale dello Stato assume la denominazione di Corpo di polizia ambientale (CPA).

ART. 2.

(Natura e compiti istituzionali).

1. Il CPA è un corpo civile e ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti al proprio *status* giuridico e ai propri compiti istituzionali; fa parte delle forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e, come tale, opera su tutto il territorio nazionale con il compito di:

a) prevenire, ricercare e denunciare le violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale con riguardo al patrimonio naturalistico-forestale;

b) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse ambientale e forestale;

c) sorvegliare le aree istituite a parco naturale, a riserva naturale dello Stato e, più in generale, il demanio naturalistico-forestale dello Stato;

d) organizzare e gestire il servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi;

e) concorrere al servizio di vigilanza sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti forestali ed alla repressione delle relative frodi;

f) concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di protezione civile;

g) concorrere, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a richiesta

delle competenti autorità e con le modalità previste dalle vigenti normative, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Il CPA vigila sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità in materia paesaggistica, venatoria, ittica, idraulica, fluviale, lacuale, mineraria, agraria, fitosanitaria, veterinaria e zoofila in ambienti forestali.

ART. 3.

(Dipendenza).

1. Il CPA dipende dal Ministro dell'ambiente.

ART. 4.

(Rapporti con le regioni).

1. Il CPA, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di cui all'articolo 2, collabora con le regioni tramite la stipula di convenzioni-tipo tra il Ministero dell'ambiente e le stesse regioni con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 24.

ART. 5.

(Ordinamento del personale).

1. Il personale del CPA è composto da un unico ruolo così suddiviso gerarchicamente:

- a) ruolo degli ufficiali dirigenti e direttivi;
- b) ruolo degli ispettori;
- c) ruolo dei sovrintendenti;
- d) ruolo degli assistenti e delle guardie.

2. Il ruolo di cui alla lettera *a)* del comma 1 è ordinato nelle seguenti qualifiche dirigenziali e funzionali:

a) dirigenti:

1) intendente generale di pubblica amministrazione;

2) intendente capo di pubblica amministrazione;

b) direttivi:

1) intendente capo aggiunto di pubblica amministrazione;

2) intendente superiore di pubblica amministrazione;

3) intendente di pubblica amministrazione;

4) vice intendente di pubblica amministrazione.

3. Il ruolo degli ispettori è ordinato nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) ispettore capo;

b) ispettore principale;

c) ispettore;

d) vice ispettore.

4. Il ruolo dei sovrintendenti è ordinato nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) sovrintendente capo;

b) sovrintendente principale;

c) sovrintendente;

d) vice sovrintendente.

5. Il ruolo degli assistenti e delle guardie è ordinato nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) assistente capo UPG;

b) assistente capo;

c) assistente;

d) guardia scelta;

e) guardia di pubblica amministrazione.

6. Il personale maschile e quello femminile del CPA espletano i servizi di isti

tuto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

7. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 24, comma 14, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del CPA, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e delle specifiche attribuzioni, per ciascun ruolo, delle relative qualifiche.

8. Al personale del CPA si applicano le norme di cui al titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

9. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, al personale del CPA si applicano le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

ART. 6.

(Qualifiche e funzioni di polizia giudiziaria).

1. Ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale del CPA riveste in ogni tempo e luogo, in modo permanente, le seguenti qualifiche:

a) ufficiali di polizia giudiziaria: ufficiali; ispettori; sovrintendenti ed assistenti capi UPG;

b) agenti di polizia giudiziaria: assistenti; guardie scelte e guardie.

ART. 7.

(Armamento e uniforme).

1. Il personale del CPA è autorizzato a portare le armi di ordinanza.

2. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito l'Ispettorato generale del Corpo e il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Il Ministro dell'ambiente, su proposta dell'Ispettorato generale del Corpo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 24, comma 14, determina le caratteristiche delle uniformi.

4. L'Amministrazione provvede, gratuitamente, a dotare dell'armamento, delle uniformi e dei capi di vestiario il personale di cui all'articolo 5.

ART. 8.

(Ordine gerarchico).

1. L'appartenente al CPA è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

3. L'appartenente al CPA, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito.

4. L'appartenente al CPA, al quale è impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

ART. 9.

(Obblighi di leva).

1. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel CPA, ivi compreso il pe-

riodo di frequenza ai corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di leva.

2. Il personale del CPA è dispensato dalla chiamata alle armi per servizio di leva e dai richiami alle armi per istruzione. In caso di mobilitazione generale o parziale, il personale del CPA, rimane a disposizione dell'Amministrazione.

ART. 10.

(Organizzazione).

1. Il CPA è ordinato nel modo seguente:

- a) ispettorato generale;
- b) uffici territoriali:
 - 1) compartimenti regionali;
 - 2) distretti provinciali;
 - 3) comandi stazioni di polizia ambientale;
- c) scuole ed istituti di istruzione:
 - 1) istituto superiore dell'ambiente;
 - 2) ispettorato scuole;
 - 3) istituto per ispettori e sovrintendenti;
 - 4) scuola allievi guardie;
- d) enti e servizi vari:
 - 1) centro di analisi chimiche e batteriologiche;
 - 2) centri di reclutamento;
 - 3) centri tecnici e logistici;
 - 4) magazzini per il vestiario e per l'equipaggiamento;
 - 5) banda musicale;
 - 6) centro sportivo;
 - 7) servizio aeromobile.

2. Il CPA ha un proprio consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'ambiente o, per delega, dal competente sottosegretario di Stato, composto

dal capo del Corpo, dal capo in seconda, da quattro intendenti generali con maggiore anzianità di nomina nella qualifica, nonché da quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 11.

(Capo del Corpo e capo in seconda).

1. Il capo del CPA è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Il capo del CPA è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal capo in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal capo del Corpo.

3. Assume la funzione di capo in seconda l'intendente generale più anziano nel grado.

ART. 12.

(Ispettorato generale).

1. L'ispettorato generale è costituito da divisioni ed uffici direttivi dei servizi.

2. L'ordinamento interno dell'ispettorato generale è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 24, comma 14.

ART. 13.

(Uffici territoriali).

1. Sono istituiti, nelle sedi di cui al comma 5, i compartimenti ed i distretti del CPA.

2. Ciascun compartimento è costituito dalla direzione e dai distretti.

3. Ciascun distretto è costituito dalla direzione e dai comandi stazione di polizia ambientale.

4. Presso i distretti sono istituite sezioni operative.

5. Il numero dei comandi stazione di polizia ambientale non è superiore nel complesso, a 500, ciascuno con almeno 12 addetti. La loro circoscrizione di norma è intercomunale. Il numero e la sede dei nuclei aerei e delle sezioni navali lacuali e fluviali, nonché il numero e le sedi dei centri di analisi, sono determinati dal Ministro dell'ambiente, su proposta dell'Ispettorato generale, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 24, comma 14.

6. La forza organica è ripartita per ciascuna sede secondo quanto risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 14.

(Scuole ed istituti di istruzione).

1. Le scuole e gli istituti di istruzione del CPA perseguono il fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale.

2. Le scuole e gli istituti organizzano e svolgono nelle proprie sedi, presso altre strutture del Corpo o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale dopo l'assunzione;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

3. L'ispettorato scuole sovrintende e coordina l'istituto per ispettori e sovrintendenti e la scuola allievi guardie, che sono rispettivamente costituite dalla direzione e da un numero vario di uffici ed unità minori.

4. All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con dirigenti del CPA.

5. All'insegnamento delle materie non di istituto si può provvedere con professori universitari o di istituti specializzati,

professori di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato, e, ove occorra, con personale estraneo alla Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

7. Sulla base delle direttive impartite dal capo del CPA, la programmazione ed il coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento delle scuole e degli istituti di istruzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono affidati ad una commissione paritetica, istituita con provvedimento dello stesso capo del Corpo, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale. La commissione paritetica è presieduta dall'intendente generale ispettore delle scuole.

8. Alla commissione paritetica competono altresì:

a) la formulazione dei programmi dei metodi di insegnamento e di studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti ed allievi, la scelta e la disciplina di svolgimento delle prove pratiche;

b) la scelta dei docenti.

9. I programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi.

ART. 15.

(Direzione degli uffici e dei reparti).

1. Ai compartimenti sono preposti intendenti generali.

2. Ai distretti sono preposti intendenti capi.

3. Alle stazioni sono preposti i sovrintendenti. La reggenza per un periodo an-

che frazionato di ventiquattro mesi da parte di un assistente o guardia di un comando stazione, comporta l'automatico passaggio di grado.

4. Per le finalità di cui al presente articolo:

a) i reparti dell'ispettorato generale, il reparto autonomo centrale, il centro aereo, l'istituto ecologico ambientale, l'ispettorato scuole sono equiparati ai compartimenti;

b) le divisioni dell'ispettorato generale, i nuclei aerei periferici, il servizio navale centrale, l'istituto per ispettori e sovrintendenti, la scuola allievi guardie sono equiparati ai distretti.

ART. 16.

(Nomina ad ufficiale di polizia ambientale).

1. La nomina ad ufficiale del CPA ha luogo con la qualifica di vice intendente.

2. Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole i corsi previsti.

3. Gli ufficiali sono tratti dagli allievi dell'Istituto superiore ecologico ambientale che abbiano superato l'apposito corso di formazione.

4. L'ammissione al corso dell'Istituto superiore ecologico ambientale ha luogo mediante pubblico concorso al quale possono partecipare:

a) i cittadini italiani muniti della laurea in scienze ambientali, in scienze forestali, in giurisprudenza, in veterinaria o in chimica, con esclusione di lauree equipollenti, secondo la ripartizione percentuale prevista dal regolamento e che non abbiano superato i 32 anni di età;

b) gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e le guardie del CPA, senza limiti di età, muniti di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *a)*, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio, ai quali, in ciascun bando, è riservato tramite concorso interno il 30 per cento dei posti messi a concorso.

5. Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Istituto superiore ecologico ambientale, che già non facciano parte del CPA debbono possedere oltre ai requisiti di cui al comma 4, anche i seguenti:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel CPA come ufficiale.

6. I vincitori del concorso pubblico sono nominati aspiranti ufficiali di polizia ambientale.

7. Ottenuta la nomina, gli aspiranti ufficiali sono ammessi a frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore ecologico ambientale.

8. Gli aspiranti ufficiali, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati vice intendenti di polizia ambientale secondo la graduatoria finale.

9. Gli aspiranti ufficiali, durante i tre mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio.

ART. 17.

(Nomina ad allievo ispettore di polizia ambientale).

1. Gli ispettori del CPA sono tratti dagli allievi dell'istituto per ispettori e sovrintendenti del Corpo medesimo che abbiano superato un corso di formazione della durata di sei mesi.

2. L'ammissione al corso dell'istituto per ispettori e sovrintendenti ha luogo mediante pubblico concorso al quale possono partecipare:

- a) i cittadini italiani in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che non abbiano superato i 30 anni di età;

- b) i sovrintendenti, gli assistenti e le guardie, senza limiti di età, che non abbiano negli ultimi quattro anni di servizio subito un provvedimento disciplinare su-

periore alla censura, con almeno dieci anni di effettivo servizio, in ciascun bando è riservato ad essi il 30 per cento dei posti messi a concorso, da assegnare tramite concorso interno.

3. Gli aspiranti al concorso di ammissione all'istituto per ispettori e sovrintendenti, che già non facciano parte del CPA, debbono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel CPA come ispettore. Il presente requisito deve essere posseduto anche dagli aspiranti provenienti dal Corpo.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori di polizia ambientale.

5. Gli allievi ispettori, che abbiano superato gli esami finali del Corpo, sono nominati vice ispettori di polizia ambientale secondo la graduatoria finale.

6. Gli allievi ispettori durante i sei mesi del corso non possono essere impiegati in servizio.

ART. 18.

(Nomina a sovrintendente di polizia ambientale).

1. I vicesovrintendenti del CPA sono tratti dagli allievi dell'istituto per ispettori e sovrintendenti che abbiano superato un corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi.

2. L'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 ha luogo mediante concorso interno per esami al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti e delle guardie che non abbiano negli ultimi quattro anni di servizio subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura.

ART. 19.

(Nomina ad allievo di polizia ambientale).

1. Le guardie del CPA sono tratte dagli allievi della scuola allievi guardie che abbiano superato un corso di formazione della durata di sei mesi.

2. L'ammissione alla scuola allievi guardie ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di studio di scuola media, che abbiano superato il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel corpo di polizia ambientale come guardia.

3. Gli allievi guardie dichiarati idonei al termine del corso conseguono la nomina a guardia di polizia ambientale nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso.

ART. 20.

(Trattamento economico degli allievi).

1. Il trattamento economico degli aspiranti ed allievi dei corsi di cui alla presente legge è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Agli aspiranti ed allievi provenienti dagli altri ruoli del Corpo è assegnato il trattamento economico più favorevole e comunque non inferiore a quello percepito nella qualifica di provenienza.

ART. 21.

(Limiti di età. Requisiti fisio-psico-attitudinali. Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi).

1. Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione e l'accesso ai ruoli del

personale del CPA non si applicano:

a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi;

b) le disposizioni di cui agli articoli 26-bis, 26-ter e 26-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Il regolamento di cui all'articolo 27 individua, i requisiti psichici, fisici e attitudinali che devono possedere gli aspiranti al corso dell'istituto superiore ecologico ambientale e gli allievi degli istituti e delle scuole del CPA; prevede altresì le prove di accesso; la formazione e composizione delle commissioni e le prove di esame; le modalità di permanenza dimissioni, ed allontanamento dai corsi.

ART. 22.

(Equiparazioni e trattamento economico).

1. L'equiparazione ad ogni effetto di legge tra le qualifiche del CPA e le qualifiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene secondo quanto stabilito dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Al personale del CPA compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato delle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

3. La struttura prevista dall'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è integrata dal Ministro dell'ambiente, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, dal capo del CPA e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 24.

ART. 23.

(Orario di servizio).

1. L'orario di servizio per il personale del CPA è stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 14.

2. Il personale del CPA ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

ART. 24.

(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali).

1. Gli appartenenti al CPA hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al CPA non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al CPA sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

4. Gli appartenenti al CPA non possono svolgere attività politica all'interno delle strutture del Corpo.

5. Il personale del Corpo può partecipare a riunioni sindacali, anche, in uniforme, indette dalle organizzazioni sindacali:

a) nei locali dell'Amministrazione;

b) in locali aperti al pubblico.

6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di dieci ore annue per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di almeno cinque giorni al dirigente dell'ufficio interessato.

8. La partecipazione del personale alle riunioni è, in ogni caso, subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

9. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

10. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

11. Gli appartenenti al CPA, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione sindacale di settore, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di una unità, ogni 500 dipendenti in organico. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime provvede entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'ambiente, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

12. Gli appartenenti al CPA, che siano componenti degli organi collegiali statuari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono a richiesta della rispettiva organizzazione sindacale di settore, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni sindacali, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti. I permessi sindacali, possono, ai sensi delle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 28 ottobre 1970, n. 775, essere cumulati a richiesta della propria organizzazione sindacale.

13. Il personale del CPA può esercitare il diritto di sciopero o azioni sostitutive di esso.

14. Ad eccezione del personale dirigente, sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base

di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro del tesoro, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:

- a) il trattamento economico;
- b) l'orario di lavoro, i permessi, i congedi ordinari e straordinari e le aspettative;
- c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro ed i turni di servizio;
- e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;
- g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
- h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'ente di assistenza per il personale del Corpo.

15. Il trattamento economico del personale dirigente è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dalla presente legge.

ART. 25.

(Organici).

1. I ruoli organici del personale del CPA sono stabiliti come previsto nella tabella C allegata alla presente legge.

2. Le modalità di avanzamento, di permanenza nella qualifica sono stabilite in conformità a quanto previsto per gli appartenenti al personale della Polizia di

Stato che espleta funzioni di polizia delle corrispondenti qualifiche.

3. L'avanzamento alla qualifica superiore può, altresì avvenire per merito straordinario secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27, in analogia a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato dagli articoli 71, 72, 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

4. Gli organici di cui al comma 1 sono raggiunti in un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo una progressione di adeguamento del 20 per cento annua.

5. I ruoli organici non previsti tra quelli di cui al comma 1 sono soppressi.

ART. 26.

(Norme penali).

1. Si applicano al personale del CPA le norme disciplinari e penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 27.

(Regolamento organico e di servizio).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di servizio del CPA

2. Il regolamento organico e di servizio disciplinerà le seguenti materie:

a) ordinamento ed attribuzioni del Corpo; accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale; fogli matricolari e documenti caratteristici;

b) ordinamento ed esecuzione del servizio; attribuzioni e competenze dei compartimenti, dei distretti e dei relativi titolari;

c) disciplina;

d) scuole ed istituti di istruzione;

e) rapporti con le regioni e convenzione tipo;

f) disposizioni varie; alloggi di servizio; trasporti; mense; medaglie al merito di servizio; croce di anzianità di servizio; medaglia di lunga navigazione aerea e fluviale-lacuale; medaglie di partecipazione ad operazioni di soccorso; medaglia di comuniato; ricompense.

3. Il regolamento organico e di servizio deve uniformarsi ai principi e criteri direttivi dettati dalla presente legge ed armonizzarsi, con gli opportuni e necessari adattamenti, alle previsioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

c) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

d) decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

e) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

f) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

ART. 28.

(Transito nei ruoli del CPA).

1. In sede di prima applicazione della presente legge secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati ed indipendentemente dal titolo di studio posseduto, potrà transitare nei ruoli del CPA di cui all'arti-

colo 25, comma 1, il seguente personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nel ruolo ufficiali: i dirigenti (ufficiali del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella XI, quadro D, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) ed il personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza (ufficiali forestali) di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991;

b) nel ruolo sovrintendenti: i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301;

c) nel ruolo assistenti e guardie: gli appuntati e le guardie del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

2. All'atto del passaggio nei nuovi ruoli del CPA, il personale che vi transita si colloca, anche in soprannumero, seguendo l'ordine di provenienza, secondo quanto stabilito dalla tabella D allegata alla presente legge.

3. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di permanenza minima nella qualifica per l'avanzamento alla qualifica superiore degli ispettori, sovrintendenti, assistenti e guardie sono ridotti della metà. Il beneficio può essere applicato una sola volta nel quinquennio.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 16, sono inquadrati a domanda, nella qualifica di vice intendente di polizia ambientale, frequentano un corso professionale di tre mesi e alla fine del corso, in rapporto agli anni di servizio prestati nel Corpo forestale dello Stato, vengono inquadrati nelle qualifiche direttive.

ART. 29.

(Istituzione del servizio autonomo centrale ambientale).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Servizio autonomo centrale ambientale (SACA).

2. La dotazione organica del SACA è fissata nella tabella E allegata alla presente legge.

3. Il Governo sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del SACA e delle specifiche attribuzioni, per ciascun ruolo, delle relative qualifiche.

4. Alla individuazione dei profili professionali del personale del SACA che, in sede di prima applicazione della presente legge, sono tutti quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, privati di ogni funzione e competenza di polizia, si provvederà con le modalità previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

5. Per l'espletamento delle funzioni di carattere tecnico-scientifico, tecnico, professionale, amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle funzioni esecutive ed operaie, il CPA si avvale, sia a livello centrale che periferico, del supporto del personale appartenente ai ruoli del SACA.

6. Il SACA provvede all'amministrazione e al governo del proprio personale ed ha un proprio consiglio di amministrazione.

7. Alla direzione del SACA è preposto il capo del CPA.

8. Gli appartenenti al SACA sono subordinati gerarchicamente al capo del CPA e funzionalmente ai responsabili del Corpo presso il quale operano ai sensi del comma 5.

ART. 30.

(Trattamento giuridico ed economico del personale del SACA).

1. Il personale dei ruoli del SACA è disciplinato dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere attribuita, per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti ai ruoli del SACA

3. Al personale del SACA è attribuito lo stesso trattamento economico spettante al personale del CPA delle corrispondenti qualifiche. Al medesimo personale spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche del personale del CPA

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, si provvede, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, a stabilire la corrispondenza tra le qualifiche del personale del CPA e le qualifiche del personale del SACA

ART. 31.

(Transito nei ruoli del SACA).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato sprovvisti delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, transitano nei ruoli del SACA

2. Possono altresì transitare nei ruoli di cui al comma 1, sino all'eventuale copertura dei posti nei ruoli medesimi, tutti gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno perse all'atto del transito, a condizione che ne facciano richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 32.

(Transito ad altre amministrazioni statali e regionali).

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non intende transitare nei ruoli del CPA di cui all'articolo 25, comma 1, o nei ruoli del SACA di cui all'articolo 29, può transitare nei ruoli unici del personale dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, oppure ad altre amministrazioni dello Stato ovvero ad altre direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle corrispondenti qualifiche secondo l'anzianità, posseduta.

2. Il personale di cui al comma 1 potrà altresì, transitare nei ruoli delle regioni a statuto ordinario e nei ruoli delle regioni a statuto speciale, con i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nn. 616, 617 e 618.

3. Le regioni sono tenute ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1 che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita ad altre amministrazioni, mantiene nei nuovi ruoli la qualifica posseduta al momento del transito.

ART. 33.

(Istituzione dell'ente di assistenza).

1. Gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei confronti del personale del CPA e del SACA, sono assicurati attraverso un ente appositamente istituito che assume la denominazione di « Ente di assistenza per il personale del Ministero dell'ambiente ».

2. All'ente di cui al comma 1 è conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo quello di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale del Ministero dell'ambiente;

b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale del Ministero dell'ambiente;

c) alla concessione di sussidi al personale del Ministero dell'ambiente o ai superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire il miglioramento culturale e fisico, nonché il benessere dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e delle loro famiglie.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è adottato lo statuto dell'ente di cui al comma 1, che stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.

ART. 34.

*(Incorporamento di unità di leva
nel Corpo di polizia ambientale
quali volontari ausiliari).*

1. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a reclutare annualmente nel CPA, in numero non superiore a 500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso nel CPA, quali guardie.

2. L'entità del contingente da reclutare è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della difesa.

3. Il servizio delle guardie di polizia ambientale ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva e la sua durata è uguale alla durata della ferma di leva per l'Esercito.

4. Le guardie di polizia ambientale ausiliarie sono assegnate alla scuola del CPA per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi.

5. Le guardie di polizia ambientale ausiliarie sono soggette alle norme sullo stato giuridico e sul servizio previste per gli appartenenti al CPA

6. Le guardie di polizia ambientale ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del terzo mese di servizio, e con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto per le guardie di polizia ambientale.

7. Le guardie di polizia ambientale ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e possono essere richiamate in servizio per eccezionali esigenze.

8. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro dell'ambiente nei limiti nu-

merci stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

9. Il Ministro dell'ambiente può, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di polizia ambientale ausiliarie dal servizio con provvedimento motivato.

10. Le guardie di polizia ambientale ausiliarie esonerate sono poste a disposizione dei distretti militari competenti per il completamento della ferma di leva.

ART. 35.

(Soppressione di uffici. Trasferimento di funzioni. Dotazioni. Mutamento di denominazioni).

1. La Direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppressa.

2. Le funzioni ed i compiti tecnici ed amministrativi esercitati a livello centrale e periferico dalla soppressa direzione generale di cui al comma 1 che non siano attribuiti al CPA dalla presente legge, sono trasferiti al SACA.

3. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti alla soppressa direzione generale di cui al comma 1, sono attribuiti all'Ispettorato generale del CPA.

4. La denominazione « Direzione generale per l'economia montana e per le foreste » prevista nelle vigenti leggi, è sostituita dalla denominazione « Ispettorato generale del Corpo di polizia ambientale ».

ART. 36.

(Abrogazione di norme).

1. Le funzioni in materia di agricoltura e foreste, trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616, eventualmente esercitate mediante l'impiego

del Corpo forestale dello Stato, vengono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitate direttamente attraverso i competenti uffici e servizi regionali.

2. Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, nonché tutte le altre norme relative al personale del Corpo forestale dello Stato che siano incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogati.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
(v. articolo 13)

CORPO DI POLIZIA AMBIENTALE — RIPARTIZIONE DELLA FORZA ORGANICA PER SEDE

QUALIFICA	UFFICI CENTRALI				UFFICI PERIFERICI				Stazioni n. 500
	Isp.to gen.le Rep. autonomo Centro aereo Servizio navale Enti vari	Istituto superiore	Isp.to scuole Ist.to ispettori e sovrinten.ti Scuola allievi	Nuclei aerei n. 3	Sezioni navali n. 3	Comparti- menti n. 15	Distretti n. 81		
UFFICIALI	88	32	54	8	4	8	7	0	
1. Dirigenti:									
a) Intendenti generali	8	1	1	0	0	1	0	0	
b) Intendenti capi	8	1	2	1	0	1	1	0	
2. Direttivi:									
a) Intendenti capi aggiunti	41	4	2	1	1	1	2	0	
b) Intendenti superiori	11	8	8	2	1	2	0	0	
c) Intendenti e vice int.	20	18	41	4	2	3	4	0	
ISPETTORI	285	45	170	10	5	10	8	0	
SOVRINTENDENTI	240	30	100	15	10	10	25	3	
ASSISTENTI E GUARDIE	115	70	240	40	20	20	42	8	

(*) L'individuazione delle Stazioni a circoscrizione rilevante avviene con decreto del Ministero dell'ambiente su proposta dell'Ispettorato generale.

TABELLA B

(v. articolo 22)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL CORPO DI POLIZIA
AMBIENTALE E LE QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO

Guardia ambientale	Agente
Guardia scelta	Agente scelto
Assistente	Assistente
Assistente capo	Assistente capo
Assistente capo UPG	Assistente capo UPG
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Sovrintendente principale	Sovrintendente principale
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Vice ispettore	Vice ispettore
Ispettore	Ispettore
Ispettore principale	Ispettore principale
Ispettore capo	Ispettore capo
Vice intendente ambientale	Vice commissario
Intendente ambientale	Commissario
Intendente superiore ambientale	Commissario capo
Intendente capo aggiunto ambientale	Vice questore aggiunto
Intendente capo ambientale	Primo dirigente
Intendente generale ambientale	Dirigente superiore

TABELLA C
(v. articolo 25)

RUOLI ORGANICI DEL CORPO DI POLIZIA AMBIENTALE

RUOLO UFFICIALI

1. DIRIGENTI

Intendente generale di polizia ambientale	n.	25
Intendente capo di polizia ambientale	»	74

2. DIRETTIVI

Intendente capo aggiunto di polizia ambientale	»	—
Intendente superiore di polizia ambientale	»	209
Intendente di polizia ambientale	»	—
Vice intendente di polizia ambientale	»	292
<hr/>		
Totale ruolo ufficiali	n.	600

RUOLO ISPETTORI

Ispettore capo	n.	350
Ispettore principale	»	280
Ispettore	»	220
Vice ispettore	»	160
<hr/>		
Totale ruolo ispettori	n.	1.010

Segue: TABELLA C

RUOLO SOVRINTENDENTI

Sovrintendente capo	n.	—
Sovrintendente principale	»	2.345
Sovrintendente	»	—
Vice sovrintendente	»	1.025
<hr/>		
Totale ruolo sovrintendenti	n.	3.370

RUOLO DEGLI ASSISTENTI E DELLE GUARDIE

Assistente capo UPG	n.	—
Assistente capo	»	—
Assistente	»	7.340
Guardia scelta	»	—
Guardia di polizia ambientale	»	—
<hr/>		
Totale ruolo assistenti e guardie	n.	7.340
<hr/>		
Totale organico Corpo di polizia ambientale	n.	12.320

TABELLA D
(v. articolo 28)

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO
DEI DIRIGENTI TECNICI, AL RUOLO TECNICO SUPERIORE
(UFFICIALI) E AL RUOLO ISPETTORI, SOTTUFFICIALI,
APPUNTATI E GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA AMBIENTALE

Qualifiche e gradi del Corpo forestale dello Stato	Qualifiche e funzioni del Corpo di polizia ambientale
Direttore generale dell'economia montana e delle foreste ..	Capo del Corpo di polizia ambientale (livello di funzione C – funzione e numero posti: Capo del Corpo di polizia ambientale Direttore generale dei Servizi Ambientali, 1)
Dirigente superiore	Intendente generale di polizia ambientale (livello di funzione D – funzione e numero posti: Capo in seconda del Corpo, 1; Direttore reparto centrale, 5; Direttore reparto autonomo centrale, 1; Direttore istituto superiore ecologico-ambientale, 1; Ispettore scuole, 1; Dirigente centro aereo, 1; Dirigente compartimento, 15)
Primo dirigente; Ispettore generale Ispettore capo dei ruoli ad esaurimento	Intendente capo di polizia ambientale (livello di funzione E – funzione e numero posti: Direttore divisione 5; Vice direttore reparto autonomo centrale, 1; Vice direttore istituto superiore ecologico ambientale, 1; Direttore istituto, ispettori e sovrintendenti, 1; Direttore scuola allievi guardie, 1; Vice dirigente centro aereo, 1; Dirigente nucleo aereo, 3; Dirigente servizio navale, 1 Vice dirigente vicario compartimento, 15; Dirigente distretto di 1ª classe, 45)
IX qualifica funzionale	Intendente capo aggiunto di polizia ambientale
VIII qualifica funzionale	Intendente superiore di polizia ambientale
VII qualifica funzionale con oltre due anni di servizio nel Corpo	Intendente di polizia ambientale

Segue: TABELLA D

Qualifiche e gradi del Corpo forestale dello Stato	Qualifiche e funzioni del Corpo di polizia ambientale
VII qualifica funzionale	Vice intendente di polizia ambientale
Ispettore capo e ispettore principale	Ispettore capo
Ispettore	Ispettore principale
Vice ispettore e maresciallo maggiore scelto	Ispettore
Maresciallo maggiore	Vice ispettore
Maresciallo	Sovrintendente capo
Brigadiere con tre anni di anzianità nel grado	Sovrintendente principale
Brigadiere	Sovrintendente
Vice brigadiere e appuntato UPG	Vice sovrintendente
Appuntato scelto	Assistente capo
Appuntato	Assistente
Guardia scelta	Guardia scelta
Guardia forestale	Guardia di polizia ambientale

TABELLA E
(v. articolo 29)

DOTAZIONE ORGANICA
DEL SERVIZIO AUTONOMO CENTRALE AMBIENTALE
(Ruoli del personale di supporto al Corpo di polizia ambientale)

a) PERSONALE DIRIGENTE:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	5	Vice direttore servizio	1
			Ispettore generale amministrativo	1
			Ispettore generale tecnico	1
			Ispettore generale tecnico-scientifico	1
			Consigliere min. aggiunto	1
C	Primo dirigente	30	Direttore divisione amministrativo	3
			Direttore divisione tecnico	2
			Direttore divisione tecnico-scientifico	1
			Dirigente ufficio tecnico periferico dipendente direttamente dal Ministro; uffici gestione ex ASFD	24

Segue: TABELLA E

b) PERSONALE NON DIRIGENTE:

Qualifica funzionale	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
VII e IX	265	Amministrativa	105
		Tecnica	80
		Tecnico-scientifica	40
		Professionale	40
VI e VII	500	Amministrativa	213
		Tecnica	145
		Tecnico-scientifica	71
		Professionale	71
IV e V	500	Amministrativa	213
		Tecnica	145
		Tecnico-scientifica	71
		Professionale	71
II e III	300	—	—
Totale organici del servizio			1.600